



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario
Campobasso

CONTRATTO QUADRO

per l'acquisizione dei servizi di noleggio a supporto delle attività di intercettazione di
telecomunicazioni

Indice

PREMESSE	4
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	5
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	6
ART. 3 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO QUADRO	7
ART. 4 - OBBLIGHI DEL FORNITORE	7
ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	8
ART. 6 - SEDI DI LAVORO.....	8
ART. 7 - PROPRIETÀ DEGLI APPARATI	9
ART. 8 - NOLEGGIO DEGLI APPARATI PER LE INTERCETTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONI	9
ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA.....	10
ART. 10 - FORMAZIONE	10
ART. 11 - MANUTENZIONE DEL SISTEMA.....	10
ART. 12 - ASSISTENZA ALL'UTILIZZO OPERATIVO DEL SERVIZIO - HELP DESK.....	11
ART. 13 - CONSEGNA DEGLI ELEMENTI TECNOLOGICI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL TRATTAMENTO DEI DATI.....	11
ART. 14 - DISMISSIONE DEL SISTEMA	11
ART. 15 - IMPORTO CONTRATTUALE	12
ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	13
ART. 17 - LIVELLI DI SERVIZIO E PENALITÀ	13
ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	14
ART. 19 - RISERVATEZZA	15
ART. 20 - RESPONSABILITÀ	16

ART. 21 - RISOLUZIONE.....	16
ART. 22 - RECESSO	17
ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI	18
ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO.....	18
ART. 25 - SUBAPPALTO	19
ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	20
ART. 27 - CONTROVERSIE	20
ART. 28 - FORO COMPETENTE.....	20
ART. 29 - CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI	20
ART. 30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	21

CONTRATTO QUADRO

L'anno 2013, addì 7 del mese di ottobre in Campobasso, alle ore _____, negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso

TRA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, di seguito denominata con la parola "Procura", per la quale interviene il Procuratore della Repubblica, Armando D'Alterio;

E

Il Fornitore IPS S.p.a., con sede legale in Via Monticello n. 7 - Aprilia, C.F. 02021190596, in persona del sig. Mirko Berni, nato a Roma il 30.05.1983, in qualità di procuratore speciale della società IPS S.p.a., giusta procura Repertorio n. 23901 del 28.05.2013, prodotta in originale, società che nel presente contratto quadro sarà indicata per brevità con la sola parola "Fornitore";

PREMESSO CHE

- Il Ministro con provvedimento in data 24 settembre 2002 ha dichiarato segrete le attività per lo svolgimento dei servizi di intercettazione di telecomunicazioni;
- la Procura della Repubblica ha effettuato un'indagine di mercato per l'acquisizione di servizi di noleggio a supporto delle attività di intercettazione di telecomunicazioni;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto quadro, dal capitolato tecnico, dalla lettera di invito e dalla offerta tecnico-economica presentata, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Fornitore, ai fini della stipula del presente contratto quadro ha presentato tutta la documentazione ed i certificati richiesti nella lettera di invito;
- il presente contratto quadro è stato integrato - rispetto alla bozza di contratto allegata all'invito a partecipare alla gara e comunque richiamando elementi contenuti nel relativo capitolato tecnico - tenendo conto delle recenti prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento n.

556 del 18.07.2013; tali integrazioni sono presenti nell' artt. 2 al punto 7 e nell'art. 14 al comma 2

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

- VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto quadro così come gli allegati tutti.

L'esecuzione del presente contratto quadro è regolata da quanto in esso disposto, che rappresenta la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Procura ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni di cui al successivo art. 2, dal capitolato tecnico e dall'offerta tecnico-economica che ne costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale, nonché:

- a) dalle norme contenute nel R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. del 23.5.1924, n. 827 e successive variazioni ed integrazioni e dalle norme applicabili in materia di Contabilità Generale dello Stato e di contratti della Pubblica Amministrazione;
- b) dal Capitolato di Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28.10.85 e dal Capitolato d'Oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti diversi, e per la prestazione di servizi in materia informatica, eseguiti nell'ambito dell'Amministrazione Statale dal Provveditorato Generale dello Stato o con il suo intervento, approvato con D.M. 8.2.1986;
- c) dal Regolamento recante approvazione del Capitolato di cui all'art. 12 co. 1 del D.L.vo 12.2.1993 n. 39 adottato con D.P.C.M. del 6 agosto 1997 n° 452, pubblicato sulla G.U. n. 302/97;
- d) dalle norme della Legge 19 marzo 1990 N. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) che il Fornitore dichiara di conoscere e che, sebbene non siano materialmente allegate al presente atto, ne formano parte integrante se e in quanto risultino compatibili con quelle in esso contenute;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ART. 2

- OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto quadro è “l’acquisizione dei servizi di noleggio a supporto delle attività di intercettazione di telecomunicazioni”, e dovrà comprendere i seguenti servizi obbligatori:

1. il noleggio di apparati per l’intercettazione di telecomunicazioni mediante l’installazione, la configurazione e le funzionalità di un sistema informatizzato secondo le specifiche funzionali, architetture e di sicurezza di cui al cap. 5 del capitolato tecnico, nonché il dimensionamento di cui al cap. 7 del capitolato tecnico ed i livelli di servizio indicati nel cap. 10 del capitolato tecnico, da installare esclusivamente nei locali messi a disposizione dalla Procura;
2. la formazione del personale che gestirà e utilizzerà il sistema informatizzato di cui al paragrafo 5.2 del capitolato tecnico;
3. la manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva del sistema in tutte le sue componenti, così come previsto nel paragrafo 5.3 del capitolato tecnico;
4. l’assistenza all’esercizio operativo del servizio – help desk indicata nel paragrafo 5.4 del capitolato tecnico;
5. la dismissione del sistema di cui al paragrafo 5.5 del capitolato tecnico;
6. la consegna, al personale della Procura, degli elementi tecnologici e della documentazione necessaria al trattamento dei dati di cui al paragrafo 5.6 del capitolato tecnico;
7. la realizzazione di un sistema di controllo degli accessi presso i locali messi a disposizione dalla Procura ed adibiti a sale di ascolto, al fine di garantire e consentire l’entrata al solo personale autorizzato nelle predette aree riservate secondo i dettagli tecnici di cui al paragrafo 5.8 del capitolato tecnico; inoltre - in ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali - il Fornitore realizzerà, per la sola sala ove verranno ubicati i dispositivi da utilizzare come server (sala server ed archivi), un sistema di controllo e registrazione degli accessi a tale locale tramite l’utilizzo di dispositivi biometrici;

8. la realizzazione di ogni ulteriore misura di sicurezza informatica necessaria a garantire le prescrizioni del Garante per la protezioni dei dati personali.
- Alle precedenti attività potranno aggiungersi, su richiesta della Procura e per tutta la durata contrattuale, i seguenti servizi opzionali:
9. affiancamento al personale della Procura di personale tecnico del Fornitore nelle modalità descritte al paragrafo 6.5.1, del capitolato tecnico, nella misura massima indicata nel paragrafo 7.2 del capitolato tecnico;
10. remotizzazione dell'ascolto, secondo le modalità descritte al paragrafo 6.5.2. del capitolato tecnico, e per le postazioni di ascolto individuate al paragrafo 7.2 del capitolato tecnico – che fin da ora si richiedono - o successivamente formulate dai magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Campobasso;
11. cablaggio della LAN, secondo quanto descritto al paragrafo 6.5.3 del capitolato tecnico e secondo il numero dei punti rete indicati al paragrafo 7.2 del capitolato tecnico.

ART. 3

- DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO QUADRO

Il presente contratto quadro decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La durata del contratto quadro è di **26 MESI SOLARI**.

ART. 4

- OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni del presente contratto quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le modalità e le caratteristiche indicate nel presente contratto quadro e nei suoi allegati.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Procura di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto quadro ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Procura da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Procura.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Procura di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto quadro.

ART. 5

- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Per la gestione del rapporto contrattuale entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di decorrenza del contratto quadro, le parti, ognuno per quanto di propria competenza, nominano le seguenti figure:

- Per la Procura:

- *Referente:* preposto alle funzioni di verifica e controllo delle attività svolte dal Fornitore; per tale compito viene designato il Lgt. CC Augusto Scoglio, in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Campobasso, il quale si avvarrà del supporto tecnico del sig. Demariniis Francesco Paolo, funzionario del CISIA – amministratore dei servizi informatici;

- Per il Fornitore:

- *Responsabile di Progetto:* rappresenta ed impegna il Fornitore nello svolgimento delle attività, nella erogazione dei servizi e comunque nell'esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali previsti nell'ambito del presente atto e del capitolato tecnico; per tale compito viene designato **Mirko BERNI**, procuratore speciale della società IPS S.p.a..

Le modalità di erogazione dei servizi di cui all'articolo 2 sono regolate dal capitolo 6 del capitolato tecnico.

ART. 6

- SEDI DI LAVORO

La Procura indicherà i locali presso i quali dovranno svolgersi le attività e le prestazioni del presente contratto quadro.

La Procura consentirà l'accesso al personale del Fornitore, solo se precedentemente individuato e munito di documento di riconoscimento, nel rispetto di tutte le prescrizioni d'accesso e sicurezza.

ART. 7

- PROPRIETÀ DEGLI APPARATI

Sono di esclusiva titolarità del Fornitore gli apparati hardware e software installati nei locali messi a disposizione dalla Procura e che verranno utilizzati per i servizi oggetto del presente contratto quadro, fatti salvi i supporti di archiviazione e l'infrastruttura di rete LAN, che verranno forniti dal fornitore, ma rimarranno di proprietà della Procura come bene riveniente dalla fornitura del servizio.

Il Fornitore assume a proprio esclusivo e totale carico le conseguenze derivanti da furti, danneggiamenti e ogni altro rischio.

E' fatta salva la facoltà del Fornitore di provare che gli eventi di cui al comma precedente dipendano da dolo o colpa grave del personale dell'Amministrazione, nel qual caso le spese per la rimessa in funzione del servizio, sempre obbligatorio per la stessa, rimane a carico della Procura.

ART. 8

- NOLEGGIO DEGLI APPARATI PER LE INTERCETTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONI

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto quadro il Fornitore dovrà installare e configurare il sistema informatizzato completo della documentazione richiesta nei paragrafi 5.1 e 6.1.1 del capitolato tecnico e sottoscrivere il verbale di consegna alla Procura.

Il sistema dovrà essere collocato nei locali individuati dalla Procura e descritti nell'allegato 2 del capitolato tecnico. E' fatto divieto di installare componenti hardware e software al di fuori degli spazi individuati dalla Procura, salvo l'ipotesi prevista al punto 2 del paragrafo 4.2 del capitolato tecnico.

Il sistema sarà installato presso la Procura per tutto il periodo di vigenza del presente contratto quadro.

Nell'ipotesi in cui la Procura richieda ulteriori postazioni di lavoro il Fornitore dovrà:

- evadere la richiesta entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data della stessa, fino al raggiungimento del numero massimo di postazioni di ascolto previste senza riconfigurazione del sistema;
- entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi se è necessaria una riconfigurazione del sistema e aggiornare la documentazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla riconfigurazione stessa.

ART. 9

- VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di consegna del sistema, la Procura inizierà a verificare la conformità del sistema come descritta al capitolo 9 del capitolato tecnico rispetto alle specifiche architetture, funzionali e di sicurezza, indicate nel capitolo 5 del capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

Qualora la verifica di conformità non fosse positiva, in tutto o in parte, la Procura concederà al Fornitore 15 (quindici) giorni lavorativi, dal completamento della verifica, per allineare il sistema alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

Scaduto tale termine la Procura provvederà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, ad una ulteriore verifica di conformità che, se non superata, comporterà la risoluzione del contratto a norma dell'art. 21; è fatta salva la facoltà della Procura di concedere un'ulteriore proroga nel caso in cui la non conformità riguardi aspetti minori che non impediscano la normale operatività.

ART. 10

- FORMAZIONE

Il Fornitore dovrà erogare il servizio di formazione in conformità a quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 6.2 del capitolato tecnico e dovrà essere conforme a quanto previsto nell'offerta tecnica, relativamente al piano di esecuzione.

ART. 11

- MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Il Fornitore si impegna a mantenere costante l'operatività del sistema, ovvero si impegna a mantenere costantemente aggiornato il sistema in tutte le sue componenti hardware e software, in relazione alle continue evoluzioni, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la Procura.

In particolare il servizio di manutenzione del sistema dovrà comprendere:

- interventi di manutenzione evolutiva: da eseguire su iniziativa del Fornitore o su richiesta della Procura stessa, senza fermo del sistema e dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti;

- interventi di manutenzione ordinaria: comprendono la manutenzione adattativa e correttiva del sistema attuati su segnalazione della Procura o su iniziativa del Fornitore, e dovranno essere descritti nel documento di stato avanzamento lavori.

Il servizio di manutenzione, evolutiva ed ordinaria, sarà erogato secondo le modalità e i tempi, con la produzione a corredo di adeguata documentazione e nel rispetto dei livelli di servizio, così come specificati nei paragrafi 5.3, 6.3, 10.1.2 e 10.2.2 del capitolato tecnico.

Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato per tutto il periodo di durata del presente contratto quadro.

La manutenzione da remoto (con apparati o per il tramite di apparati al di fuori della Procura) è vietata.

ART. 12

- ASSISTENZA ALL'UTILIZZO OPERATIVO DEL SERVIZIO - HELP DESK

L'attività di assistenza all'esercizio operativo del sistema dovrà essere svolta secondo quanto indicato nei paragrafi 5.4 e 6.4 del capitolato tecnico e con i livelli di servizio di cui ai paragrafi 10.1.3 e 10.2.3 del capitolato tecnico.

ART. 13

- CONSEGNA DEGLI ELEMENTI TECNOLOGICI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL TRATTAMENTO DEI DATI

La consegna dovrà avvenire nei termini e modalità specificate al paragrafo 5.6 del capitolato tecnico.

ART. 14

DISMISSIONE DEL SISTEMA

Quindici giorni prima della scadenza del contratto quadro, salvo esplicito rinnovo dello stesso, il Fornitore dovrà comunicare la disponibilità a rimuovere persone e cose dai locali e dai posti di lavoro messi a disposizione dalla Procura e procedere secondo le modalità indicate al paragrafo 5.5 del capitolato tecnico.

A chiusura di tutte le operazioni attive sul sistema, tutti i dati informatici o ogni altro elemento in esso presente dovranno essere archiviati su supporti informatici, idonei a



contenerli, a cura del Fornitore che provvederà a consegnare alla Procura tutti i supporti così realizzati ed a procedere alla distruzione di qualsiasi elemento o dato informatico presente sul sistema, consentendo alla Procura la verifica sulla completa adozione delle suddette procedure, prima della completa rimozione del sistema.

Ogni spesa conseguente alla rimozione è a carico del fornitore.

Qualora sia stato fornito anche il servizio opzionale del cablaggio in rete LAN, di cui al paragrafo 5.7.3 del capitolato tecnico, gli apparati attivi e passivi dello stesso resteranno di proprietà della Procura come bene riveniente dalla fornitura del servizio.

ART. 15

- IMPORTO CONTRATTUALE

Il presente contratto quadro viene attivato mediante atti esecutivi costituiti dai decreti di noleggimento emessi dai Magistrati incaricati delle indagini.

La Procura per ogni utenza contenuta nei decreti di cui al precedente comma corrisponderà, per ogni giorno di effettiva intercettazione, i seguenti importi:

- a) un canone di **€ 1,79 (euro uno//79)** oltre IVA, per ogni intercettazione attiva sul sistema informatizzato. Canone comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per l'archiviazione e con la sola esclusione della carta e dell'energia elettrica;
- e, per i servizi opzionali di cui all'ultimo comma dell'art. 2:
- b) una maggiorazione del canone di cui al precedente punto a) pari ad **€ 0,001 (euro zero e uno millesimi di euro)** oltre IVA per l'assistenza tecnica specialistica al personale di Procura, per ogni giorno lavorativo richiesti ed utilizzati dalla Procura. Ed ove per giorno lavorativo si intendono otto ore di presenza presso i locali della Procura e la maggiorazione si intende comprensiva di qualunque onere diretto ed indiretto ivi compresi i costi di trasporto ed eventuale trasferta;
- c) una maggiorazione del canone di cui al precedente punto a) pari ad **€ 0,001 (euro zero e uno millesimi di euro)** oltre IVA per ogni utenza remotizzata per il solo ascolto presso i locali della Polizia Giudiziaria. Maggiorazione comprensiva di ogni e qualunque costo necessario per realizzare il collegamento compreso il costo del traffico.
- d) una maggiorazione del canone di cui al precedente punto a), nei primi 12 (dodici) mesi di rapporto contrattuale, pari ad **€ 0,001 (euro zero e uno millesimi di euro)** oltre IVA per il servizio di cablaggio in rete LAN, delle sale di ascolto per ogni bersaglio in ascolto per il tramite della rete LAN.

Gli importi di cui sopra si intendono accettati dal Fornitore ed esso, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti a fronte di qualunque eventualità che esso non abbia tenuto presente in sede di offerta.

ART. 16

- FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Al termine di ciascuna operazione di intercettazione il Fornitore emetterà fattura per l'importo corrispondente ai corrispettivi di cui all'art.15 ed al numero di giorni di intercettazione effettuati per le utenze contenute nel decreto di intercettazione o negli eventuali decreti di proroga emessi dal Magistrato che ha attivato il contratto e per la durata massima indicata negli stessi.

La fattura dovrà essere trasmessa alla Procura con indicato:

- il numero del decreto di intercettazione ed il numero del procedimento;
- la data di emissione e di notifica;
- il nome del Magistrato che ha emesso il decreto;
- la descrizione della prestazione, il numero di giorni ed il prezzo unitario;
- il totale della fattura;
- l'IVA nella misura di legge.

Alla ricezione della fattura la Procura provvederà ad avviare la procedura di pagamento secondo le modalità di cui al T.U. numero 115 del 30.5.2002 (Spese di giustizia).

I pagamenti saranno effettuati sulla base delle fatture mediante accredito su C/C bancario intestato a IPS S.p.A., acceso presso la Banca Popolare del Lazio, Filiale di Aprilia Via dei Lauri, 81 Codice BIC: BPLZIT3V Codice IBAN: IT 91 K 05104 73920 CC0380002019 Codici di riscontro: ABI: 05104; CAB: 73920; CIN: J.

ART. 17

- LIVELLI DI SERVIZIO E PENALITÀ

Il Fornitore si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato e comunque osserverà, per l'intero periodo di durata del presente contratto, il mantenimento dei livelli di servizio non inferiori a quelli prescritti al paragrafo 10.1 del capitolato tecnico.

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 10.1.1 punti a), b) ed e) si applica, a livello trimestrale, per ogni punto percentuale di riduzione rispetto ai

singoli parametri fissati, una penale pari alla riduzione di gg. 5 (cinque) rispetto alla durata contrattuale prefissata.

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui ai paragrafi 10.1.1 punti c), d) ed f); paragrafo 10.1.2 punto a) e paragrafo 10.1.3 punto a) si applica, a livello trimestrale, per ogni punto percentuale di riduzione rispetto ai singoli parametri fissati, una penale pari alla riduzione di gg. 3 rispetto alla durata contrattuale prefissata.

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 10.1.2 punto b) e paragrafo 10.1.3 punto b) si applica, a livello trimestrale, per ogni punto percentuale di riduzione rispetto ai singoli parametri fissati, una penale pari alla riduzione di gg. 1 rispetto alla durata contrattuale prefissata.

Nel calcolo del punto percentuale di riduzione di cui ai commi precedenti si arrotonda allo 0 % per scostamenti compresi tra lo 0,00% e lo 0,49 % ed all' 1 % per scostamenti superiori.

In caso di inosservanza o di ritardo nella pianificazione delle attività, o nella consegna della documentazione, la Procura applicherà per ogni decade di ritardo una penale pari alla riduzione della durata contrattuale prefissata, di gg. 1 (uno).

Il computo complessivo delle penali applicate nei precedenti punti non potrà in ogni caso superare nel trimestre gg. 10 (dieci).

Qualora la Procura rilevi che vi sia stato un inadempimento dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare.

Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto all'Amministrazione le proprie contro deduzioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza.

Nel caso in cui le parti siano in disaccordo circa la sussistenza di un inadempimento in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi artt. 27 e 28.

Per giustificati motivi ed a richiesta del Fornitore, la Procura potrà concedere eventuali proroghe ai termini suddetti.

Qualora l'inadempimento non dipenda da causa imputabile al Fornitore ovvero dipenda da forza maggiore o da caso fortuito le penali non trovano applicazione.

ART. 18

- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

IPS S.p.A.
Intelligence & Public Security
Via ...
03014 ...



Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente contratto quadro dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo; è escluso qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Procura la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto quadro.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, ai propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore dovrà rispettare, per tutto il periodo di validità del presente contratto quadro, i contratti collettivi nazionali di lavoro anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità sia in caso di infortunio sul lavoro del personale che da esso verrà addetto ai lavori, sia in caso di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose della Procura, sia a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto quadro. Qualunque responsabilità, in caso di infortunio, cadrà pertanto sul Fornitore restandone sollevata la Procura.

ART. 19

- RISERVATEZZA

Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all'attività della Procura, nonché i protocolli trasmissivi degli operatori, venuti a conoscenza del personale del Fornitore in relazione all'esecuzione del presente contratto quadro, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

I divieti di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dal Fornitore in esecuzione del contratto quadro, al software sviluppato, ed a tutta la documentazione relativa.

Il Fornitore, inoltre, è tenuto a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dalla Procura, ivi compresa l'eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del presente contratto quadro.

Il Fornitore inoltre è tenuto a far assoggettare il proprio personale a controlli che l'Autorità Giudiziaria dovesse decidere in sede locale.

Il personale, di gradimento della Procura, potrà essere chiamato a norma dell'art. 9 del D.L. 31.07.1987 n. 320 convertito con modificazioni in Legge 3.10.87 n. 401 ad assumere formale impegno, anche mediante giuramento, ad adempiere all'incarico conferito e a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Procura avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto quadro ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà alla scadenza del contratto quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

ART. 20

- RESPONSABILITÀ

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che i propri dipendenti, consulenti e collaboratori o i terzi da essa incaricati dovessero cagionare, nell'esercizio del presente contratto quadro, al personale e ai beni mobili e immobili (anche condotti in locazione) della Procura o a terzi.

Il Fornitore si obbliga a risarcire i danni come sopra eventualmente arrecati.

ART. 21

- RISOLUZIONE

La Procura ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto in caso di ripetuta e grave inadempienza rispetto ai livelli di servizio di cui all'art. 17, indipendentemente dal pagamento delle penali. In caso di inadempimento del Fornitore, anche

MB S.p.A.
Cyber Security



relativamente a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Procura per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto quadro nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore.

In ogni caso, il contratto quadro si risolverà di diritto, nei casi espressamente previsti negli articoli: 4 (Obblighi del Fornitore), 5 (Modalità di erogazione dei servizi), 8 (Noleggio degli apparati per le intercettazioni di telecomunicazioni), 9 (Verifica di conformità del sistema), 17 (Livelli di servizio e penalità), 18 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 19 (Riservatezza), 24 (Divieto di cessione del contratto o del credito) e 30 (Clausola risolutiva espressa per certificazione antimafia).

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Procura, da farsi con lettera raccomandata A.R.. La risoluzione ha effetto immediato nei casi previsti dal terzo comma del presente articolo.

Resta salvo il diritto della Procura al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 22

- RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 cod. civ., la Procura ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R.

La Procura ha altresì diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto quadro, in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza preavviso, nei casi di:

- 1) giusta causa;
- 2) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorre una giusta causa di recesso:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, il ripianamento dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dalla lettera di invito relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto quadro;

e) qualora si verificano mutamenti normativi e/o regolamentari relativi al servizio di cui al presente contratto quadro.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Procura, seguendo le modalità previste per la dismissione del sistema di cui all'art.14.

In caso di recesso della Procura, anche in deroga all'art. 2227 cod. civ., il Fornitore ha diritto al solo pagamento, di quanto correttamente eseguito, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 23

- DISPOSIZIONI GENERALI

Le parti convengono che gli obblighi derivanti dall' art.19 "riservatezza" sopravvivranno alla scadenza o risoluzione del contratto quadro e vincoleranno le parti, i loro successori o aventi causa.

Il contratto quadro costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Procura e il Fornitore per quanto riguarda le attività oggetto dello stesso e prevale su tutte le proposte o accordi orali o scritti eventualmente invocati come intervenuti tra le parti relativi alle attività oggetto del contratto quadro, salvo accordi scritti intervenuti posteriormente al presente contratto e con la medesima forma.

ART. 24

- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

IPS S.p.A.
Intelligence & Public Security
Via ...
00187 - Roma



È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti al Fornitore stesso dal presente atto e di conferire procure all'incasso.

In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui ai precedenti punti, la Procura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto quadro ai sensi dell'art. 21.

ART. 25

- SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito esclusivamente per i servizi di manutenzione dell'hardware e della formazione, fermo restando il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti nella lettera di invito.

Il Fornitore, qualora intenda avvalersi del subappalto, deve provvedere al deposito presso la Procura della copia autentica dei contratti di subappalto, nonché copia dei documenti richiesti nella lettera di invito, entro 20 giorni solari dall'avvenuta aggiudicazione.

I contratti di subappalto sono subordinati alla autorizzazione rilasciata dalla Procura che è tenuta a comunicare al Fornitore, entro 30 (trenta) gg solari dal deposito dei contratti, la sua decisione in merito al rilascio della autorizzazione.

L'esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore, qualora intenda dare esecuzione al contratto avvalendosi anche di subappalti, ove necessario, affidati ad altre imprese selezionate dal Fornitore ed approvate dalla Procura, ai sensi e con le modalità prescritte dall'art. 9 del DM 28 ottobre 1985, lo effettua sotto la sua esclusiva responsabilità, anche in ordine alla qualità ed efficienza delle prestazioni, e con corrispondente esonero per la Procura, da ogni onere, anche previdenziale ed assicurativo, rimanendo, nei confronti della Procura l'unico e diretto responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto quadro.

Non sono considerati, comunque, come sub appalti l'affidamento:

- di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- di servizi accessori o strumentali rispetto all'oggetto dell'appalto a società terze.

ART. 26

- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il Fornitore assume a suo carico le spese relative al presente contratto quadro, ad eccezione di quelle che competono per legge alla Procura. Il Fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Trattandosi di fornitura assimilabile a compravendita, il contratto quadro è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art.5 del DPR 26.04.1986 n. 131.

ART. 27

- CONTROVERSIE

Il Fornitore dichiara espressamente che le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente contratto quadro verranno risolte secondo quanto stabilito dall'art. 56 e seguenti del vigente Capitolato d'oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28/10/85 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 51 del 03/03/86.

ART. 28

- FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative a materie non deferibili al giudizio arbitrale è competente in via esclusiva il Foro di CAMPOBASSO.

ART. 29

- CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte della Procura ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196), per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto quadro.

IPR S.O.A.
Intelligence & Public Security
7/10/11



ART. 30

- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Atteso che alla stipula del presente contratto quadro si è addivenuti in via d'urgenza, la corresponsione da parte della Procura al Fornitore del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; in caso di esito negativo, la Procura potrà risolvere il presente contratto quadro a norma dell'art. 21.

La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto quadro e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

La presente scrittura, redatta in due originali, da servire una per ciascuna delle parti, viene letta, approvata e sottoscritta dagli intervenuti.

IL FORNITORE
IPS S.p.A.
Intelligence & Public Security
Via Monticello, 7
04011 PAPPALIA (LT)

LA PROCURA della REPUBBLICA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni di cui agli artt. 7 "Proprietà degli apparati", 15 "Importo contrattuale", 16 "Fatturazione e pagamento" 17 "Livelli di servizi e Penalità", 21 "Risoluzione", 22 "Recesso", 23 "Disposizioni Generali", 27 "Controversie", 28 "Foro competente" e 30 "Clausola risolutiva espressa per certificazione antimafia", nonché le previsioni di cui all'art. 2 n. 8, relative ad adeguamenti a prescrizioni sopravvenute da parte del Garante per la sicurezza dei dati personali.

IL FORNITORE
IPS S.p.A.
Intelligence & Public Security
Via Monticello, 7
04011 PAPPALIA (LT)

LA PROCURA della REPUBBLICA